



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

La Segretaria generale

Presidente della IX
Commissione consiliare permanente
Presidente della IV
Commissione consiliare permanente
Presidente della I
Commissione consiliare permanente
Presidente della II
Commissione consiliare permanente
Presidente della V
Commissione consiliare permanente
Presidente della VIII
Commissione consiliare permanente
Servizio Amministrativo
Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto
finanziario delle iniziative consiliari"
E p.c. Dirigente
Area Lavori commissioni

Oggetto: proposta di legge regionale n. 229 del 22 ottobre 2025 concernente:

***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA - MAESTRO DI
ALPINISMO, DI ASPIRANTE GUIDA E DI ACCOMPAGNATORE
DI MEDIA MONTAGNA***

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla IX Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente

La I, II, V e VIII Commissione consiliare permanente interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Il Dirigente dell'Area "Lavori Aula"
(Dott. Fabio Sannibale)

Firmato digitalmente da: Fabio Sannibale
Data: 28/10/2025 09:59:09

Firmato digitalmente da: Giosy
Pierpaola Tomasello
Data: 28/10/2025 13:57:49

Allegati: 01 (uno)
Class. 2.5



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 229 del 22 ottobre 2025

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

MAURA

***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA -
MAESTRO DI ALPINISMO, DI ASPIRANTE GUIDA E DI
ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – II – V – VIII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

***“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA -
MAESTRO DI ALPINISMO, DI ASPIRANTE GUIDA E DI
ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA”***

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

MAURA

Daniele Maura

Firmato digitalmente
da: Daniele Maura
Data: 22/10/2025
11:35:33

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La seguente proposta di revisione normativa regionale riguardante “ Disposizioni in materia di professione di guida alpina – maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna ” aspira all’armonizzazione della normativa regionale con quella vigente a livello nazionale, la legge quadro 2 Gennaio 1989 n°6, istituyente le figure professionali sopra indicate, e già applicata in molte altre regioni Italiane.

La stessa proposta aspira a creare un importante canale di formazione e accesso alle professioni sportivo turistiche così come già avvenuto per la figura professionale dei maestri di sci del Lazio grazie alla legge regionale n°21 del 1996.

La proposta ambisce anche a valorizzare e professionalizzare tutte quelle figure, oggi afferenti ad altri profili professionali o altrimenti impegnate nei sodalizi volontaristici, che a vario titolo sono già seriamente occupate nel turismo montano. Si introdurrebbero così nel comparto outdoor, al quale fanno riferimento le figure di cui si tratta, importanti elementi quali cultura, rigenerazione, difesa dell’ambiente e sicurezza.

La sicurezza, in particolare, dovrà essere improrogabilmente e seriamente pretesa a tutti coloro che sono e saranno chiamati ad impegnarsi professionalmente nel settore delle attività professionali di montagna.

Per raggiungere le finalità rappresentate la seguente proposta si dota di 28 articoli.

Art.27 (Disposizioni finanziarie) : la disposizione finanziaria indica le modalità di copertura delle nuove spese che derivano da quanto previsto dalla proposta.

Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si quantificano in euro 69.000.00, prevedendo un costo per allievo di euro 4.600 (sulla base di 15 allievi iscritti) comprendendo i tre moduli necessari al conseguimento del titolo di Guida Alpina – Maestro di alpinismo.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di migliorare ed incentivare il turismo montano e naturalistico, la Regione disciplina l'esercizio delle professioni di guida alpina – maestro di alpinismo, di aspirante guida nonché di accompagnatore di media montagna, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della Professione di guida alpina) e successive modifiche.

CAPO II

GUIDA ALPINA

Art. 2

(Gradi della professione di guida alpina)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della l. 6/1989, la professione di guida alpina si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina-maestro di alpinismo;

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l. 6/1989 la guida alpina, articolata nei gradi di cui al comma 1, può svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.

Art. 3

(Aspirante guida)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l. 6/1989, l'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 4 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, così come definite nel regolamento regionale di cui all'articolo 24. Tale esclusione non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina – maestro di alpinismo.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 6/1989, l'aspirante guida può esercitare l'attività di insegnamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), solo nell'ambito di scuole di alpinismo o di sci-alpinismo di cui all'articolo 17.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l. 6/1989, l'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida; in mancanza decade di diritto dall'iscrizione all'albo di cui all'articolo 5.

Art. 4

(Guida alpina-maestro di alpinismo)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l. 6/1989, è guida alpina-maestro di alpinismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese di canyon o forre o ambienti ipogei in genere, richiedenti materiali e tecniche alpinistici, nel rispetto delle disposizioni regolamentari dettate dal Collegio nazionale delle guide alpine;
- d) insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di arrampicata, delle tecniche sci-alpinistiche, anche nei comprensori sciistici con attrezzatura sci-alpinistica, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
- e) realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti naturali per la pratica dell'arrampicata, su roccia o ghiaccio, di vie ferrate classiche e sportive.

2. La guida alpina- maestro di alpinismo può, altresì:

- a) organizzare, in collaborazione con gli organismi scolastici, attività educative, culturali, sportive e comportamentali con fini preventivi degli incidenti in montagna;
- b) prestare consulenza circa l'agibilità di ghiacciai, sentieri, percorsi attrezzati e vie ferrate e aree per lo sci fuori pista;
- c) collaborare con enti pubblici per mantenere, segnalare percorsi attrezzati, vie ferrate, sentieri ed itinerari alpini, per certificare, attrezzare e conservare siti e pareti per l'arrampicata.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 6/1989, è riservato alle guida alpine- maestri di alpinismo abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale di cui all'articolo 5, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 19, lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche.

Art. 5

(Albo regionale delle guide alpine)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l. 6/1989 l'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina – maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione all'albo regionale delle guide alpine, di seguito denominato albo, tenuto dal Collegio regionale delle guide ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), sotto la vigilanza della direzione regionale competente, secondo i criteri e le modalità definiti nel regolamento di cui all'articolo 24.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della l. 6/1989, è considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dall'aspirante guida o dalla guida alpina- maestro di alpinismo che abbia la residenza e/o il domicilio, anche stagionale, nel territorio della Regione ovvero che nel medesimo territorio offra le proprie prestazioni ai clienti.
3. Ai sensi dell'articolo 5 della l. 6/1989 possono iscriversi all'albo coloro che sono in possesso della abilitazione tecnica di cui all'articolo 6 nonché dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) età minima di diciotto anni per gli aspiranti guida e di ventuno anni per le guide alpine -maestri di alpinismo;
 - c) possesso del titolo di studio, previsto dalla normativa statale, che attesti l'adempimento dell'obbligo scolastico o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato membro dell'Unione europea;
 - d) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
 - e) idoneità psico-fisica attestata da un certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente;
 - f) residenza e/o domicilio in un comune della Regione.
4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l. 6/1989, l'iscrizione all'albo abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l. 6/1989, l'esercizio delle professioni di guida alpina - maestri di alpinismo, aspiranti guide o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento dello Stato di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione all'albo.
6. Ai sensi dell'articolo 8 della l. 6/1989, l'iscrizione all'albo ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 3, lettera e), e dell'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

Art. 6

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida. Corsi di formazione)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 6/1989, l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione e il superamento dei relativi esami.
2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della l. 81/1991 i corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati, almeno ogni due anni, dalla Regione, con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 11.
3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 11, i programmi dei corsi e le relative prove di esame nonché criteri e modalità di svolgimento degli stessi.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l. 6/1989, sono ammessi ai corsi di cui al comma 1 i residenti in uno dei comuni della Regione che abbiano l'età richiesta dall'articolo 5, comma 3, lettera b) per l'iscrizione all'albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine- maestro di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione di aspirante guida per almeno due anni.
5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l. 6/1989, le funzioni di istruttore tecnico nei corsi di cui al comma 2 sono svolte da guide alpine che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della l. 6/1989.
6. Sovraintende all'organizzazione dei corsi, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della l. 6/1989, la commissione tecnica di cui all'articolo 13.

Art. 7

(Commissione d'esame)

1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, è presieduta dal Direttore regionale competente in materia ed è composta da:

- a) il presidente del Collegio regionale delle guide alpine;
- b) due funzionari della direzione regionale competente in materia di sport e turismo, esperti in normativa ed organizzazione turistica;
- c) due funzionari della direzione regionale competente in materia di formazione professionale esperti in normativa di regolazione delle professioni turistiche;
- d) due istruttori di guide alpine di cui all'articolo 6, comma 5, designati dal direttivo del Collegio regionale delle guide di cui all'articolo 11;
- e) tre esperti delle materie del corso designati dal direttivo del Collegio regionale delle guide di cui all'articolo 11;
- f) un componente nominato, su designazione del Club alpino italiano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
- g) un medico esperto in medicina dello sport designato dalla Federazione regionale medico sportiva italiana (FMSI);
- h) un esperto in topografia e uno in sicurezza in ambiente montano designati dal Collegio regionale delle guide di cui all'articolo 11.

2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della L. 81/1991, la commissione d'esame è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica due anni; con il medesimo decreto si provvede anche alla nomina di un membro supplente per ciascun componente.

3. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta dagli istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo di cui al comma 1, lettera d).

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale competente in materia di formazione professionale, designato dalla struttura regionale di appartenenza.

5. I componenti della commissione d'esame e coloro che frequentano i corsi devono, per il periodo di durata dei corsi stessi, essere assicurati secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 24.

Art. 8

(Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della l. 6/1989, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida, iscritti nell'albo di un'altra Regione, che intendano esercitare stabilmente la professione nel territorio della Regione Lazio, possono richiedere il trasferimento al corrispondente albo.
2. Il trasferimento è disposto dal Collegio regionale delle guide di cui all'articolo 11, a condizione che l'interessato abbia la residenza e/o il domicilio in un comune della Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l. 6/1989, le guide alpine-maestri di alpinismo che intendano svolgere per un periodo non superiore a sei mesi l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci alpinismo nella Regione Lazio, possono chiedere l'aggregazione temporanea all'albo, conservando l'iscrizione nell'albo della Regione di appartenenza.
4. L'aggregazione è disposta dal Collegio regionale delle guide di cui all'articolo 11.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l. 6/1989, l'aggregazione non può essere disposta nei confronti degli aspiranti guida.

Art. 9

(Corsi di aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, le guide alpine-maestro di alpinismo e gli aspiranti guida hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).
2. Per le finalità di cui al comma 1, le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento organizzati ai sensi dell'articolo 6.
3. Ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, della l. 6/1989 sono esonerati dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento:
 - a) le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'articolo 6, comma 6;
 - b) l'aspirante guida alpina che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo.

Art. 10

(Specializzazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 10 della l. 6/1989, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire le specializzazioni individuate nel piano formativo del Collegio nazionale delle Guide alpine italiane, mediante frequentazione di appositi corsi di formazione, con superamento dei relativi esami.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l. 6/1989, i contenuti e le modalità dei corsi di cui al comma 1, sono stabiliti dal direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine.

Art. 11

(Collegio regionale delle guide alpine)

1. Ai sensi dell'articolo 13 della l. 6/1989 è istituito il Collegio regionale delle guide alpine e degli aspiranti guida come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, di seguito denominato Collegio regionale delle guide.
2. Il Collegio regionale delle guide, costituito con decreto del Presidente della Regione, è composto da:
 - a) gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo e iscritti all'albo;
 - b) gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella Regione;
 - c) gli accompagnatori di media montagna iscritti nel relativo elenco speciale di cui all'articolo 20, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della l. 6/1989.
3. Sono organi del Collegio regionale delle guide:
 - a) l'assemblea, formata da tutti i componenti del Collegio medesimo;
 - b) il direttivo, formato da sette componenti, dei quali cinque guide alpine-maestri di alpinismo e un aspirante guida, eletti dall'assemblea tra gli appartenenti alla stessa, e uno di diritto costituito dal presidente della commissione tecnica di cui all'articolo 13;
 - c) il presidente, eletto dal direttivo tra le guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della l. 6/1989, gli accompagnatori di media montagna iscritti nel relativo elenco speciale di cui all'articolo 20 integrano, con un proprio rappresentante, la composizione del direttivo di cui al comma 3, lettera b).
5. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo richieda il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l'assemblea.
6. All'assemblea del collegio regionale delle guide partecipano, senza diritto di voto, gli accompagnatori di media montagna iscritti nel relativo elenco speciale di cui all'articolo 20.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei suoi componenti.
8. Il direttivo nomina ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della l. 6/1989, i componenti della commissione tecnica di cui all'articolo 13.
9. Le modalità di funzionamento e organizzazione del Collegio regionale delle guide sono definite nei regolamenti interni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).

10. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide, prevista dall'articolo 13, comma 9, della l. 6/1989, è esercitata dalla direzione regionale competente in materia.
11. La partecipazione al Collegio regionale delle guide è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 12

(Compiti degli organi del Collegio regionale delle guide)

1. Ai sensi dell'articolo 14 della l. 6/1989, spetta all'assemblea del Collegio regionale delle guide, in particolare:

- a) eleggere il direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
- c) approvare i regolamenti relativi al funzionamento e all'organizzazione del Collegio, su proposta del direttivo;
- d) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

2. Ai sensi degli articoli 13 e 14, della l. 6/1989, spetta al direttivo del Collegio regionale delle guide:

- a) svolgere le funzioni concernenti la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e dell'elenco speciale di cui all'articolo 20 nonché l'iscrizione nei medesimi e i relativi rinnovi;
- b) vigilare sull'osservanza delle regole della deontologia professionale da parte dei componenti il Collegio regionale delle guide nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 16, comma 2;
- c) curare i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri Stati;
- d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
- e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri ed itinerari appenninici e montani, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- f) nominare i componenti della commissione tecnica di cui all'articolo 13;
- g) collabora all'organizzazione, avvalendosi della commissione tecnica di cui all'articolo 13, dei corsi di cui agli articoli 6, comma 2, 9, 21 e 22;
- h) rilasciare agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo di cui all'articolo 18
- i) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
- l) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
- m) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalla normativa statale o regionale;

3. Al presidente del Collegio regionale delle guide spetta, in particolare:

- a) rappresentare il Collegio;

- b) convocare e presiedere l'assemblea e il direttivo;
- c) curare l'attuazione degli atti del Collegio;
- d) partecipare, come componente, al direttivo del Collegio nazionale delle guide, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l. 6/1989.

Art. 13

(Commissione tecnica regionale)

1. Per l'organizzazione tecnica e didattica dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui agli articoli 6, comma 2, 9, 21 e 22, il direttivo del Collegio regionale delle guide si avvale di una commissione tecnica regionale, costituita secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 24 nel quale sono, altresì, definiti la durata, i compiti e le modalità di funzionamento della stessa.

Art. 14

(Doveri delle guide alpine)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l. 6/1989 le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti all'albo, sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l. 6/1989, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nell'albo sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l. 6/1989 l'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Art. 15

(Compenso per le prestazioni professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il compenso per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono pattuite, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 16
(Sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della l. 6/1989, alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nell'albo che violino le norme di deontologia professionale ovvero le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione dall'albo.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l. 6/1989, le sanzioni disciplinari sono adottate dal direttivo del Collegio regionale delle guide al quale appartiene il soggetto interessato, a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Fatto salvo le sanzioni di carattere penale e quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, chiunque essendo iscritto in un albo di un'altra Regione esercita stabilmente la professione nel territorio della Regione Lazio è punito, ai sensi dell'articolo 18 della l. 6/1989, con la sanzione amministrativa compresa tra 51,65 euro a 516,46 euro.

4. Chiunque organizzi o conduca una scuola di alpinismo o di scialpinismo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5000,00.

5. Per quanto riguarda i ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 17, commi 2, 3 e 4, della l. 6/1989.

6. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono effettuati in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

Art. 17
(Scuole di alpinismo o di sci alpinismo)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l. 6/1989 possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l. 6/1989 le scuole di cui al comma 1 devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo e autorizzate dalla direzione regionale competente in materia, secondo i criteri e le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 24, tenuto conto dei commi 3 e 4.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l. 6/1989 l'attività di insegnamento nelle scuole di cui al comma 1 deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine iscritti nell'albo o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
4. La direzione regionale competente in materia, autorizza l'apertura delle scuole di cui al comma 1, valutando la richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano in particolare le seguenti condizioni:
 - a) che i componenti le scuole siano iscritti all'albo regionale o siano ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
 - b) che la scuola sia ispirata a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei componenti che ne fanno parte;
 - c) che favoriscano la più ampia diffusione della pratica dell'alpinismo e dello sci-alpinismo, nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché l'afflusso turistico nel territorio montano della Regione anche in collaborazione con enti ed operatori turistici;
 - d) che la scuola dimostri di avere stipulato un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
 - e) che la scuola sia tenuta il più possibile a garantire un'offerta ampia di servizi ai diversi livelli tecnici e per tutte le specializzazioni;
5. È istituito presso la direzione regionale competente in materia, l'elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo; i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco nonché per la relativa tenuta e aggiornamento nonché per la cancellazione dallo stesso sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 24.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20 della l. 6/1989 relativamente alle scuole e agli istruttori del Club alpino italiano (CAI).

Art. 18

(Tesserino di riconoscimento e distintivo)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide nell'esercizio della loro attività sono dotati di tesserino di riconoscimento e devono portare un distintivo.
2. Il tesserino di riconoscimento e il distintivo sono rilasciati dal Collegio regionale delle guide secondo criteri e modalità definiti nel regolamento di cui all'articolo 24.

CAPO III
ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA

Art. 19

(Accompagnatore di media montagna)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della l. 6/1989 è accompagnatore di media montagna, colui che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento di cui all'articolo 4, comma 1, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai e dei terreni innevati e di quelli che richiedono l'uso di attrezzature alpinistiche come disposto dalla normativa di settore e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso; può, altresì, affiancare, gli organismi scolastici nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.
2. All'accompagnatore di media montagna si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 1 e 3, 14, 15 e 16.

Art. 20

(Elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna)

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l. 6/1989, l'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna, di seguito denominato elenco, tenuto dal Collegio regionale delle guide ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo i criteri e le modalità definiti nel regolamento di cui all'articolo 24.
2. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 6, della l. 6/1989 possono iscriversi nell'elenco coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, nonché della relativa abilitazione tecnica prevista all'articolo 21.
3. L'iscrizione nell'elenco ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), e a seguito della frequenza di specifici corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 21.
4. Gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'elenco fanno parte del Collegio regionale delle guide ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), e partecipano all'assemblea secondo quanto previsto dal medesimo articolo 11, comma 6.

Art. 21

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna. Corsi di formazione professionale)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di specifici corsi di formazione teorico pratici e il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati dalla Regione, con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 11.
3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce, su proposta del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 11, i programmi dei corsi e le relative prove di esame nonché criteri e modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 22

(Corsi di aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, gli accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli accompagnatori di media montagna sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento organizzati ai sensi dell'articolo 21.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23

(Promozione e diffusione delle attività di montagna e dell'ambiente naturale)

1. Le guide alpine, gli aspiranti guida e gli accompagnatori di media montagna sono impegnati a promuovere e diffondere le attività di montagna e dell'ambiente naturale, nonché a incentivarne il turismo e a creare flussi di visitatori nazionali ed esteri nel territorio della Regione. A tal fine, possono favorire collaborazioni, anche attraverso accordi e convenzioni, con altri soggetti istituzionali, pubblici o privati, nazionali od esteri che, operano con finalità sportive, ricreative, educative e turistiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede al Collegio regionale delle guide alpine contributi per iniziative dirette a:
 - a) migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine e la qualificazione degli accompagnatori di media montagna;
 - b) promuovere la diffusione dell'alpinismo e dell'escursionismo tra i giovani;
 - c) favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina, dell'aspirante guida alpina e dell'accompagnatore di media montagna;
 - d) promuovere il turismo montano e naturalistico in genere in ogni sua manifestazione e per ogni età, a livello nazionale e internazionale.
3. I criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 nonché per la revoca degli stessi sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 24.

Art. 24

(Regolamento regionale di attuazione e integrazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente in materia, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento nel quale sono definiti, in particolare:

- a) le attività svolte dall'aspirante guida ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
- b) i criteri e le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'albo di cui all'articolo 5 e dell'elenco di cui all'articolo 20;
- b) le modalità di costituzione, durata, compiti e funzionamento della commissione tecnica regionale di cui all'articolo 13;
- c) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 2, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;
- d) i criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo di cui all'articolo 17, comma 5, nonché per la tenuta e l'aggiornamento dello stesso;
- e) i criteri e le modalità per il rilascio del tesserino di riconoscimento e del distintivo di cui all'articolo 18;
- f) le modalità per la copertura assicurativa relativa:
 - 1) all'esercizio delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna;
 - 2) ai componenti della commissione d'esame di cui all'articolo 7 e a coloro che frequentano i corsi, per il periodo di durata dei corsi stessi;
- g) i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 2, nonché le relative cause di revoca e di recupero delle somme erogate.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 25

(Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, e successive modifiche.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 26
(Abrogazione)

1. La legge regionale 1° marzo 2007, n. 3 (Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna) è abrogata.

Art. 27

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sport e tempo libero" della Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti", il cui stanziamento, pari a euro 69.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, è derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel Fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.